Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Venerdì 19 maggio** **Numero 118**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 617 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, relativo alla deroga dei limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica sarà iscritta, per l'esercizio 1921-922, con decreto del ministro del tesoro, la somma di L. 100.000 quale contributo governativo per la stampa delle pubblicazioni che saranno edite in occasione della celebrazione del VII° centenario della fondazione dell'Ateneo Padovano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1275, che ammette alla sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dalla Società torbiere di Marcaria per l'utilizzazione delle torbe di quel giacimento in provincia di Mantova;

Ritenuto che il capitolo di uscita del piano finanziario per l'esercizio di detto impianto deve essere aumentato delle passività conseguenti all'impiego di nuovi capitali in sostituzione di quelli che dovevano essere costituiti da sopraprofitti di guerra, non più disponibili perchè avocati allo Stato colla legge 24 settembre 1920, n. 1298, e relativo regolamento 27 marzo 1921, n. 319, e che, in conseguenza, può essere aumentata la sovvenzione destinata a coprire la differenza passiva del piano finanziario medesimo;

Ritenuto che la Società torbiere di Marcaria, allo scopo di garantire, in qualunque tempo, la piena efficienza della potenza funzionante attribuita all'impianto assicurandone la necessaria riserva, si impegna di aumentare con nuovo macchinario la potenza installata dell'impianto stesso da 62.400 milioni di calorie a 108.000 milioni di calorie;

Considerato che, in conseguenza delle premesse, è giustificata l'unita appendice all'atto d'obbligo, sottoscritta dal consigliere delegato della Società torbiere di Marcaria, la quale ammette l'aumento della sovvenzione governativa corrispondente da un lato all'aumento della potenza installata, e d'altro lato alla mutata provenienza di parte del capitale di impianto;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concorso col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società torbiere di Marcaria, concessionaria di un impianto termico sovvenzionato a Mosio (Mantova) a termini del Nostro decreto 9 settembre 1920, numero 1275, è autorizzata ad elevare la potenza installata di detto impianto da 62.400 milioni di calorie a 108.000 milioni di calorie.

La sovvenzione annua accordata alla Società stessa per detto impianto, con 108.000 milioni di calorie di potenza installata, viene fissata nella misura massima di lire quattro (L. 4) per milione di calorie installate, e sarà corrisposta per un periodo di venti anni.

Essa è ripartita in due quote; di cui una fissa per l'impianto di lire tre e centesimi dodici (L. 3,12) per milione di calorie installate, ed una per l'esercizio di centesimi venticinque (L. 0,25) per ogni cento metri cubi di gas da 1250 calorie prodotto, fino ad un massimo di trentotto milioni di metri cubi, oltre il quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa appendice all'atto d'obbligo che va unito al Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1275, restando abrogate le disposizioni contenute nell'atto stesso che non concordano con quelle che sono oggetto della annessa appendice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Appendice all'atto d'obbligo

approvato con R. decreto 9 settembre 1920, n. 1275, relativo alla costruzione ed all'esercizio di un impianto termico della Ditta Società torbiere di Marcaria, con sede in Genova, a Mosio (Mantova), a termini del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597.

SI PREMETTE

che la Società Torbiere di Marcaria, in adempimento dell'atto d'obbligo sopra citato, ha iniziato in tempo utile l'esecuzione degli impianti, secondo il progetto approvato, come risulta da regolare constatazione fatta in data 23 novembre 1921;

che la Società medesima ha fatto presente come, mentre il finanziamento dell'impresa, per cui era stata prevista ed approvata una spesa di L. 5.600.000, era stato coperto per L. 3.850.000 con fondi costituiti da sopraprofitti di guerra, di tali fondi è venuta meno la disponibilità in seguito alla avocazione allo Stato dei sopraprofitti di guerra stabilita con la legge 24 settembre 1920, n. 1298, e col relativo regolamento costituente il R. decreto 27 marzo 1921, n. 319;

che per effetto di quanto sopra, e per non abbandonare l'impresa, la Società torbiere di Marcaria dovrà sostituire a detti fondi altri capitali per i quali essa incontrerà spese di interessi e ammortamenti che non erano computati nel piano finanziario rispetto all'anzidetta somma di L. 3.850.000 costituita da sopraprofitti di guerra;

che la detta Società, allo scopo di assicurare all'impianto la necessaria riserva, senza di che esso non poteva corrispondere allo scopo di garantire, in qualunque tempo, la piena efficienza della potenza funzionante attribuita all'impianto in parola, ha proposto di attuare in detto impianto una variante ed un ampliamento con cui, assicurandosi tale riserva, si porta la potenza installata a 108,000 milioni di calorie, ed il consumo annuo di torba a 30,000 tonn.;

che per l'esecuzione della parte di impianto di gasificazione prevista nel progetto approvato col citato decreto 9 settembre 1920, n. 1275, la Ditta ha potuto provvedere con acquisto di un corrispondente impianto esistente in Italia per il che, al presente, agli effetti contrattuali, il relativo importo previsto nel progetto stesso può essere ridotto in correlazione;

che la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque nella sua seduta n. 29 del 23 febbraio 1922, ha riconosciuto:

a) che possa aumentarsi il conto di uscita del piano finanziario dell'importo di interessi da ammortamenti del capitale sostituito ai sopraprofitti di guerra;

b) che possa aumentarsi il preventivo di impianto dell'importo dell'ampliamento proposto ed approvato nella misura di L. 250.000;

c) che debba diminuirsi lo stesso preventivo dell'importo da detrarsi dalla cifra di 2.000.000 prevista per l'impianto di gasificazione nella misura di L. 500.000;

che colla introduzione nel detto preventivo di impianto di tali varianti, cosicchè esso si riduca in totale a L. 5.350.000; e colla conseguente modificazione del piano finanziario di esercizio, risulta una differenza passiva di L. 465.700 pari a L. 4,30 per milione di calorie installate, a compensare la quale può ammettersi la sovvenzione massima di L. 4 per milione di calorie, con un totale di L. 432,000;

che per effetto della nuova costituzione del capitale di impianto effettivamente sborsato per intiero in L. 5.350.000 la partecipazione dello Stato agli utili, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'art. 52 del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, n. 2161, è da ammettersi quando il complesso degli utili superi il sette per cento (7 0|0) dell'intiera somma anzidetta;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente appendice all'atto d'obbligo sopra ricordato, si stabiliscono le nuove condizioni a cui dovrà corrispondere la concessione, in base alle esposte premesse, formulando nel nuovo testo gli articoli di detto atto d'obbligo, che debbono essere, di conseguenza, col testo stesso sostituiti.

Art. 3.

Descrizione e scopo dell'impianto.

Come risulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato, l'impianto di utilizzazione di torba si comporrà

a) dei piazzali e tettoie di deposito, dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di quattro gasogeni capaci di gasificare complessivamente 81,9 tonn. di torba ragguagliata anidra al giorno, ed annualmente, in cifra tonda, tonn. 30.000;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) di n. 2 caldaie, ciascuna della superficie riscaldata di novantasei (96) mq. di cui una di riserva, funzionanti a combustione diretta di torba, di gas, di catrame per la produzione del vapore necessario al funzionamento degli impianti interni;

e) di tutti gli impianti accessori, compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza, vari.

L'impianto, per quanto riguarda la produzione di gas, funzionerà in servizio di quattro fornaci Hoffmann capaci di produrre 25 milioni di mattoni normali all'anno e di quattro forni da calce capaci di produrre 8000 tonnellate annue di calce bianca o idraulica.

Art. 6.

Termine di ultimazione.

Le opere saranno iniziate entro tre mesi e dovranno essere compiute entro il 31 dicembre 1923.

Potranno essere concesse, ad insindacabile giudizio del Ministero dei lavori pubblici, proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare, continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Art. 8.

Verbale di constatazione.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno iscritti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fossero state riconosciute necessarie, con l'indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

c) la indicazione della potenza termica installata, agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per milione di calorie installate, prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. Rimanendo resta fermo che l...

potenza installata al massimo è stabilita, secondo il progetto, in 108,000 milioni di calorie a cui corrisponde una produzione normale oraria di 10,400 mc. di gas da 1250 calorie, si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0[0).

Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 è fissata in complessive lire quattro (L. 4) per milione di calorie installate, e quindi complessivamente, per 108.000 milioni di calorie in lire quattrocentotrentaduemila (L. 432.000) annue, così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire trecentotrentasettemila (L. 337.000) pari a L. 3,12 per ogni milione di calorie installate su 108.000 milioni quali debbono risultare dal verbale di cui al precedente art. 8 o dell'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9, salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53 del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, n. 2161;

b) quota per l'esercizio di centesimi venticinque (L. 0,25) per ogni cento metri cubi di gas da 1250 calorie prodotto, fino ad un massimo di 38 milioni di mc., ossia fino ad un ammontare massimo di lire novantacinquemila (L. 95.000), e la decorrenza di tale quota avrà luogo dalla data del verbale di cui al precedente art. 8, ed eventualmente di quello di cui all'articolo 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 13.

Pagamento della sovvenzione.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto, in applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 242 del 12 febbraio 1919, sostituito con l'art. 53 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, decorrerà gradualmente e proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti, dalla data di emissione dei verbali di avanzamento dei lavori stessi, previa approvazione di questi da parte della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

La quota b) di sovvenzione di cui al precedente art. 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici tenuto conto della quantità di gas prodotto ed erogato nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.

Ai fini del presente articolo il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile sarà tenuto separato da quello delle miniere e delle altre attività sociali.

Art. 16.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipazione agli utili dell'Azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti, aumentato delle somme passate alla riserva e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile superi il sette per cento (7 °/₀) del capitale sborsato, valutato, in base al preventivo di impianto approvato, in lire cinquemilioni trecentocinquantamila (L. 5.350.000).

Preventivo d'impianto

Impianti manipolazione torba	L. 158.000 —
Impianti gassificazione	« 1.750.000 —
Centrale elettrica	« 635.000 —
Servizi generali	« 345.000 —
Opere murarie	« 423.000 —
Magazzino solfato	« 60.000 —
Fabbricati diversi, officine, ecc.	« 195.000 —
Fondazioni	« 105.000 —
Macchinari per officine	« 92.000 —
Pontile, grue, binari (quota parte)	« 100.000 —
Palazzina, uffici e direzione	« 180.000 —
Case operaie	« 500.000 —
Puntoni (quota parte)	« 57.000 —
Spese generali, direzione, interessi, ecc., 15 °/₀	« 750.000 —
Totale	L. 5.350.000 —

Piano finanziario d'esercizio

Spese.		
Torba tonn. 30.000 a L. 50		L. 1.500.000 —
Acido solforico tonn. 1210 a L. 36		« 435.000 —
Operai n. 80 a L. 7000		« 560.000 —
Spese generali e tasse		« 350.000 —
Materiali d'esercizio e manutenzione		« 320.000 —
Ammortamenti 6 °/₀		
Interessi 6 °/₀	su L. 5.350.000	« 749.000 —
Rinnovamenti 2 °/₀		
Totale		L. 3.914.000 —
Entrate.		
Solfato ammonico tonn. 1700 a L. 1200		L. 2.040.000 —
Catrame tonn. 1000 a L. 200		« 200.000 —
Energia elettrica kwh 104.000 a L. 0,20		« 20.800 —
Gas 38 milioni mc. pari a 47.500 miliardi calorie (equiparate a gas di carbone a L. 200) L. 25 per milione di calorie		« 1.187.500 —
Totale		L. 3.448.300 —
Passività da coprire		« 465.700 —

rag. E. Del Pino.

Registrato a Genova li 28 marzo 1922, volume 589 n. 10430, esatte L. 4.

Il ricevitore
(Segue la firma).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
come da decreto in data 25 aprile 1922:

Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, concernente il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Veduto il R. decreto 3 novembre 1921, n. 1873, con il quale si dispone che l'ottavo dei contributi di cui al penultimo comma dell'art. 13 sopracitato è destinato per quattro quinti a concorrere al trattamento di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia e per un quinto all'incremento dei fondi di previdenza del personale del Consorzio;

Sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia nel testo annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per la previdenza a favore del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

Art. 1.

Il trattamento di previdenza previsto dall'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, per il personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia è disciplinato secondo le norme del presente regolamento.

Hanno diritto al trattamento predetto, nei limiti e con le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli impiegati tecnici (come i direttori tecnici, i geometri, ecc.), e quelli amministrativi (come i direttori amministrativi, i contabili, gli aiuti contabili, gli impiegati addetti ai magazzini, ecc.), addetti agli uffici locali situati nelle miniere o nei centri abitati immediati che prestavano in modo permanente l'opera loro in servizio delle miniere al 1° agosto 1918. Sono esclusi da qualsiasi diritto gli impiegati assunti in servizio per la prima volta dopo la data predetta in età superiore ai 45 anni.

Art. 2.

È istituita in Caltanissetta presso il Regio ufficio delle miniere una Commissione composta:

1° dall'ingegnere capo del Regio ufficio delle miniere di Caltanissetta, presidente;

2° dal direttore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia;

3° da un rappresentante del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

4° da un rappresentante degli impiegati tecnici designato dalla Società dei licenziati della R. scuola mineraria;

5° da un rappresentante degli impiegati amministrativi designato dalla Federazione fra gli impiegati delle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta.

I membri di cui ai nn 3, 4 e 5 debbono risiedere in Caltanissetta e rimangono in carica per un triennio; possono essere riconfermati.

La Commissione predisporrà e conserverà i ruoli degli impiegati ammessi al trattamento di previdenza. Saranno formati due ruoli, uno per gli impiegati tecnici e l'altro per gli impiegati amministrativi, nel quale saranno tenuti distinti i direttori amministrativi, indicando per ciascun impiegato gli elementi atti a determinare il trattamento predetto. A tal uopo la Commissione ha facoltà di richiedere agli interessati tutti quei documenti che riterrà utili ed esperire tutte quelle indagini che si dimostrassero necessarie per gli accertamenti di fatto.

Nell'ultimo bimestre di ciascun anno la Commissione provvederà all'aggiornamento dei ruoli, inscrivendo, con effetto dall'anno successivo, gli impiegati nuovi ed eliminando quelli che per qualsiasi motivo perdano la qualità di impiegati delle miniere.

Saranno formati a cura della Commissione anche i ruoli degli ex impiegati ammessi al trattamento di previdenza secondo l'articolo 10 del presente regolamento.

La Commissione esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente regolamento ed in genere vigila sulla sua applicazione.

Alle spese annualmente occorrenti per il funzionamento della Commissione provvederà il Consorzio obbligatorio che se ne rivarrà sui contributi di cui al 1° comma dell'art. 8 e per quelle iniziali sui fondi di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 3.

Ai ruoli di cui nel precedente articolo ed alle successive variazioni sarà data a cura della Commissione la maggiore pubblicità, anche mediante affissione, entro quindici giorni dalla loro formazione. Qualora sorga controversia sulla qualità di impiegati, gli interessati hanno diritto di presentare ricorso nel successivo termine di quindici giorni alla Commissione producendo i documenti del caso. Qualora il ricorso non sia accolto dalla Commissione e l'interessato non creda di accettare le conclusioni della Commissione stessa è ammesso il ricorso alle Commissioni arbitrali previste dal decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato, con le norme in esso decreto richiamate.

Art. 4.

Al trattamento di previdenza di cui nel presente regolamento si provvede mediante polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. Gli impiegati possono scegliere, prima dell'emissione della polizza e su invito della Commissione di cui nell'art. 2, una delle seguenti forme o tipi di assicurazione:

Tipo *a*): assicurazione di rendita vitalizia differita, senza contro assicurazione (assicurazione di pensione).

Tipo *b*): assicurazione di rendita vitalizia differita e di un capitale pari a cinque annualità della rendita in caso di premorienza (assicurazione di tipo misto).

La dichiarazione di scelta del tipo di polizza dovrà essere fatta entro un mese dalla data dell'invito rivolto dalla Commissione all'interessato; qualora questi non dia la risposta nel termine predetto, sarà emessa a suo favore la polizza del tipo *a*).

La rendita ed il capitale assicurati secondo il tipo *b*) sono determinati in corrispondenza ad un premio uguale a quello che, tenuto conto dell'età dell'impiegato e della categoria cui questi appartiene, sarebbe versato per l'assicurazione del tipo *a*).

Art. 5.

La rendita vitalizia di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente decorre normalmente dal 60° anno di età per gli impiegati tecnici purchè abbiano prestato servizio nelle miniere per almeno 15 anni, e dal 65° anno di età per gli impiegati amministrativi purchè abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno 20 anni; il servizio può anche non essere continuativo.

Agli impiegati amministrativi che hanno la qualità di direttori amministrativi è corrisposta a 65 anni di età una rendita uguale a quella corrisposta agli impiegati tecnici. Agli altri impiegati amministrativi la rendita sarà stabilita in misura tale che, anticipandone la decorrenza all'età di 60 anni, essa risulti uguale alla metà della rendita spettante agli impiegati tecnici.

Art. 6.

L'impiegato che continui a prestar servizio nelle miniere anche quando si verifichino le condizioni per la liquidazione della pensione, ha facoltà di chiedere che questa gli venga differita, senza ulteriore pagamento di premi, fino al giorno in cui abbandonerà il servizio, essendo liquidata nella maggior misura corrispondente al differimento.

Se l'impiegato, al raggiungimento dell'età per il conseguimento della pensione, non abbia il numero di anni di servizio richiesti dall'art. 5, la pensione gli verrà differita fino al giorno in cui avrà raggiunto gli anni di servizio richiesti dal predetto articolo.

Art. 7.

Al pagamento dei premi per il trattamento di previdenza previsto nel presente regolamento si provvede:

1° con le somme versate all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo seguente;

2° con una quota di concorso a carico di ciascun impiegato nella misura di un sesto del premio annuo per esso stabilito. Sono esclusi dal pagamento di questa quota gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano età non inferiore ai 60 anni.

3° con gli altri fondi eventualmente destinati per la previdenza a favore del personale previsto nel presente regolamento.

Art. 8.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana verserà entro la prima decade di ciascun trimestre all'Istituto nazionale delle assicurazioni il contributo corrispondente al trimestre precedente e destinato al trattamento di previdenza del personale che presta l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia, fissato dal Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1873, nei quattro quinti dell'ottavo di contributo dovuto a norma dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739.

Entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento il Consorzio verserà altresì all'Istituto nazionale le somme già accumulate coi relativi interessi per gli scopi di cui nel precedente comma.

Le somme che eventualmente rimangano disponibili dopo provveduto al pagamento delle quote di premio sui contibuti di cui al primo comma del presente articolo, saranno accantonate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in un conto corrente fruttifero per la costituzione di un fondo di riserva. Detto fondo sarà utilizzato per provvedere al completamento dei premi qualora il contributo di cui nel primo comma del presente articolo non sia sufficiente. Se neppure il fondo di riserva fosse sufficiente, la differenza fra il premio dovuto e la somma disponibile sarà posta a carico degli impiegati.

L'ammontare delle quote dei premi annui a carico del contributo di cui nel primo comma non potrà superare per il primo anno i novantacinque centesimi del gettito dei contributi, corrispondente alla media della quantità dello zolfo consegnato e venduto dal Consorzio nel triennio 1919-1921, e previa deduzione dell'ammontare degli assegni annui di cui nell'art. 14.

Art. 9.

I fondi di cui al secondo comma dell'art. 8, depurati dell'ammontare delle spese di cui nell'ulti o comma dell'art. 2 e dell'ammontare dei sussidi di cui nell'art. 15, saranno erogati:

a) nei premi unici per la costituzione delle rendite vitalizie immediate o differite di cui all'art. 10, per gli impiegati in età dai 60 anni in sopra;

b) per il pagamento dei 5/6 della prima rata trimestrale dei premi annui dovuti all'Istituto, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento del residuo sesto a carico dell'impiegato;

c) in premi unici per le polizze relative agli impiegati di cui al primo comma dell'art. 10 a diminuzione del corrispondente premio annuo.

Art. 10.

Gli impiegati tecnici i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano età compresa fra 55 e 60 anni hanno diritto ad una rendita decorrente dal 60° anno di età in misura eguale alle seguenti frazioni di quella assicurata a favore del personale tecnico di età inferiore ai 55 anni, e cioè:

all'età di 55 anni, 9 decimi;
all'età di 56 anni, 8 decimi;
all'età di 57 anni, 7 decimi;
all'età di 58 anni, 6 decimi;
all'età di 59 anni, 5 decimi.

Gli impiegati tecnici e amministrativi, i quali alla data predetta abbiano raggiunto un'età compresa fra 60 e 65 anni, hanno diritto ad una pensione decorrente dall'età di 65 anni in misura eguale alle seguenti frazioni di quella assicurata a favore del personale di età inferiore ai 55 anni della categoria cui appartengono, e cioè:

all'età di 60 anni, 5 1/2 decimi;
all'età di 61 anni, 5 decimi;
all'età di 62 anni, 4 1/2 decimi;
all'età di 63 anni, 4 decimi;
all'età di 64 anni 3 1/2 decimi.

Gli impiegati tecnici e amministrativi, i quali alla data predetta abbiano raggiunto o superato i 65 anni di età, hanno diritto ad una pensione immediata all'atto in cui abbandonano il servizio, in misura pari ad 1/3 di quella spettante a favore del personale, della categoria cui appartengono, avente età inferiore ai 55 anni.

Uguale diritto spetta a coloro che abbiano lasciato il servizio dal 1° agosto 1918 in poi.

In ogni caso però per la liquidazione della rendita debbono verificarsi le condizioni relative all'età ed al numero degli anni di servizio stabilite nell'art. 5.

Art. 11.

Le polizze di assicurazione emesse in esecuzione del presente regolamento dovranno rimanere depositate, secondo stabilirà la Commissione di cui nell'art. 2, presso il Consorzio solfifero siciliano, o presso il Sindacato obbligatorio infortuni per l'industria solfifera siciliana, o presso altro Ente, e non potranno essere consegnate ai rispettivi titolari se non in seguito a deliberazione della Commissione.

Art. 12.

La Commissione di cui nell'art. 2 provvederà a prendere gli accordi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'esecuzione del presente regolamento. Le norme relative saranno comunicate al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'approvazione. Con esse, fra l'altro, saranno regolate le modalità

per l'emissione delle polizze; le condizioni particolari per i casi di invalidità; le eventuali condizioni per il cambiamento dei tipi di assicurazione previsti dall'art. 4; gli abbandoni del servizio prima del raggiungimento del numero di anni di servizio richiesto dall'art. 5; gli eventuali aumenti di pensione, anche per i già pensionati, in dipendenza di aumenti di disponibilità; le condizioni per il conto fruttifero di cui nel terzo comma dell'art. 8; le modalità per il pagamento delle quote di premio a carico degli impiegati.

Art. 13.

La liquidazione delle pensioni non potrà essere fatta se non in seguito a deliberazione della Commissione di cui nell'art. 2, la quale dovrà esaminare i documenti ed accertare se esistano le condizioni previste nel presente regolamento.

Art. 14.

La Commissione di cui nell'art. 2 ha facoltà di deliberare la liquidazione di assegni annui, da prelevarsi sul contributo annuale di cui nel primo comma dell'art. 8, a favore degli ex impiegati tecnici ed amministrativi che abbiano cessato dal servizio prima del 1° agosto 1918, purchè essi abbiano i requisiti di cui nell'art. 20: in ogni caso ciascun assegno annuo non può superare la misura delle pensioni che saranno liquidate a norma del terz'ultimo e del penultimo comma dell'art. 10.

Art. 15.

Su proposta della Commissione di cui all'art. 2 potranno essere erogati, previa l'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sui fondi già accantonati presso il Consorzio per gli scopi di cui al presente regolamento, sussidi per una volta tanto alle vedove ed agli orfani minorenni degli ex impiegati tecnici e amministrativi, deceduti dopo il 1° agosto 1918 e purchè avessero prestato un servizio nelle miniere di zolfo non inferiore a 10 anni. Ciascun sussidio non potrà superare la somma di lire quattromila.

Art. 16.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale provvederà ad una revisione delle presenti norme al 31 dicembre 1926, tenuto conto dei risultati ottenuti, in base a tale revisione potranno essere modificati i contratti di assicurazione in corso.

Art. 17.

Il presente regolamento entra in vigore col 1° luglio 1922.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLO SBARBA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barletta (Bari).

SIRE!

Avendo 29 consiglieri dei 40 assegnati al comune di Barletta rassegnato le dimissioni dopo che già dal maggio 1921 l'Amministrazione comunale aveva, in seguito ad agitazione e ad episodi di violenza, abbandonato di fatto il potere, il prefetto dovette affidare la gestione provvisoria della civica azienda ad un suo commissario.

Da allora per lo stato d'animo dei partiti in lotta, non è stato possibile convocare i comizi per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria a termini di legge e poichè ciò, date le attuali condizioni dell'ordine pubblico non sarebbe ancora opportuno mentre d'altra parte occorre che il commissario con più ampi poteri provveda all'assestamento della civica azienda, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 febbraio scorso, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Barletta, in provincia di Bari, è sciolto.

Art 2

Il signor rag. Lucarelli Carlo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mortara (Pavia).

SIRE!

Un'inchiesta disposta sull'Amministrazione comunale di Mortara in seguito all'agitazione manifestatasi tra i contribuenti a causa di eccezionali inasprimenti tributari, ed ai gravi rilievi formulati dall'autorità tutoria in occasione dei provvedimenti relativi al bilancio 1921, ha posto in luce un deplorevole disordine amministrativo, un dissesto finanziario gravissimo e numerose irregolarità.

Il disavanzo effettivo d'Amministrazione ascende ad una cifra notevolmente superiore a quella esposta in bilancio, nè l'Amministrazione ha potuto stipulare il mutuo previsto per colmarlo.

Le spese non vengono contenute nei limiti dei fondi stanziati, nè vengono imputate sui giusti capitoli.

I conti non sono deliberati dal 1913; nel servizio di economato, nei pagamenti dei sussidi militari e di disoccupazione si è verificato indebito maneggio di denaro da parte degli impiegati senza prestazione di alcuna garanzia, senza controllo,

senza che abbiano poi reso il conto delle gestioni loro affidate che risultano tenute senza l'osservanza di qualsiasi norma contabile.

La gestione granaria ha dato luogo a gravissimi rilievi, essendosi - tra l'altro - gli stessi amministratori ingeriti nel maneggio del denaro e di titoli del Comune distraendo fondi dallo scopo cui eran destinati per altri usi non bene precisati, rinunciando a diritti del Comune senza corrispettivo e senza formalità di legge.

Il patrimonio comunale, non accertato mediante inventari, è trascurato e mal ridotto, per la massima parte non completamente utilizzato, e talora destinato a scopi partigiani.

Gli amministratori del Comune figurano di sovente in veste di creditori e di debitori perchè liquidano spese e compensi, transigono e compiono rinuncie, concedono proroghe, stipulano convenzioni per lavori, servizi e forniture con altri Enti, dei quali hanno essi stessi la direzione; numerose gestioni tenute in economia ed altre fuori bilancio, sono sfuggite a qualsiasi controllo offrendo modo agli amministratori di maneggiare denaro Il riscatto dell'officina del gaz fu effettuato senza progetto tecnico e senza stima delle opere esistenti accollando al Comune impianti deteriorati, con notevole danno di questo.

Altri numerosi e gravi abusi e sperperi sono dimostrati dall'inchiesta nella gestione dell'asilo di baliatico, nella fornitura dei medicinali ai poveri, nei diversi servizi sanitari.

Tali rilievi furono regolarmente contestati all'Amministrazione la quale però non ha potuto smentirli o dimostrarli infondati, ma ha dovuto limitarsi a qualificarli come derivanti da « semplice trascuratezza od omissione di formalità volute dalla legge ».

D'altra parte il Consiglio, che da tempo non veniva più convocato si trova ormai, in seguito alle recenti dimissioni di 14 dei venti consiglieri assegnati per legge, nell'impossibilità di funzionare, tanto, che per assicurare la continuità dei servizi dovette essere mandato sul luogo un commissario prefettizio.

In tale situazione, essendo manifesta la necessità di una gestione straordinaria, la quale provveda a riordinare e regolarizzare in conformità della legge la civica azienda, come l'opinione pubblica giustamente reclama, ed anche per evitare la eventualità di turbamenti dell'ordine pubblico, la cui minaccia va facendosi sempre più grave, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario Regio.

A ciò, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mortara in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Vittorio Martelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della R. nave *Cavour*, addì 1° maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Antonio a Trebbia (Piacenza).

SIRE!

La maggioranza del Consiglio comunale di Sant'Antonio Trebbia, che già nel settembre 1921 si era resa dimissionaria, riassumendo poi la direzione della civica azienda in seguito a insistenze dell'autorità politica locale, nel febbraio scorso rinnovava irrevocabilmente le dimissioni, sicchè il prefetto dovette affidare la provvisoria amministrazione dell'Ente ad un commissario.

Tale determinazione della rappresentanza elettiva fu causata dalla agitazione manifestatasi nella massa dei contribuenti per lo inasprimento e la distribuzione degli oneri tributari, agitazione culminata nel rifiuto di pagare la sovraimposta.

Rimaste infruttuose tutte le pratiche fatte per trovare un terreno di accordo, e poichè non sembra conveniente e legittimo lasciare a tempo indeterminato la gestione del Comune al commissario prefettizio, mentre è necessario che l'amministratore straordinario abbia poteri ben precisati ed autorità adeguata per vincere le opposizioni della massa dei contribuenti al pagamento dell'imposta, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto col quale, adottandosi il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 27 aprile u. s., si provvede di conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Antonio a Trebbia, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art 2.

Il sig. cav. avv. Ubaldo Sgorbati è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di

detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Isernia (Campobasso).

SIRE!

Nel febbraio scorso il sindaco di Isernia e sei consiglieri rassegnarono le loro dimissioni, alle quali seguirono poi quelle di altri nove consiglieri.

Avendo, in seguito a ciò, il Consiglio, composto di venti consiglieri, perduto oltre un terzo dei suoi componenti, il prefetto dovette, per assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Non ravvisandosi opportuno indire, entro breve termine, i comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva ed occorrendo, d'altra parte, conferire allo straordinario amministratore adeguati poteri per una sollecita sistemazione dei servizi e per il riassetto delle finanze comunali, si rende necessario, siccome ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 aprile scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del commissario prefettizio in Regio.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Isernia, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Prospero Sassone è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, registrato, alla Corte dei conti addì 11 marzo 1920, reg. n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio 130, che istituisce un Comitato permanente per l'industria cotoniera;

Riconosciuta l'opportunità di ricostituire tale Comitato estendendone le attribuzioni agli altri rami dell'industria tessile, esclusa la seta, cui provvede una legge speciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria) un Comitato per le industrie tessili quella serica esclusa, con il compito:

a) di dare pareri e fare proposte sulle questioni che interessano tali industrie;

b) di studiare i mezzi e i provvedimenti atti a promuoverne lo sviluppo;

c) di curare la raccolta di elementi e dati statistici sulla produzione di tali industrie e sui mercati delle materie prime e dei prodotti finiti.

Art. 2.

Del Comitato sono chiamati a far parte:

a) cinque rappresentanti dell'industria cotoniera;

b) tre rappresentanti dell'industria laniera;

c) un rappresentante per le industrie della canapa, del lino e della juta;

d) due funzionari del Ministero dell'industria e commercio, addetti uno al servizio dell'industria e l'altro a quello del commercio, un funzionario del Ministero del tesoro, uno del Ministero delle finanze e uno della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

I componenti del Comitato saranno nominati con decreto del Ministero dell'industria e commercio, quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), su designazione delle rispettive Associazioni industriali e quelli di cui alla lettera *d*) su designazione delle Amministrazioni cui appartengono.

Art. 3.

Il Comitato elegge nel proprio seno un vice presidente.

Per la preparazione e lo svolgimento continuativo dei lavori di ufficio, nell'intervallo delle riunioni del Comitato, potrà essere delegato uno dei membri coadiuvato dal segretario del Comitato.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria sei volte al-

l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 5.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, scelto fra quelli dell'Ispettorato generale dell'industria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Commissariato generale dell' emigrazione

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale **del** 21 settembre 1921:

L'applicato in prova Cocuccioni Arnaldo, è stato collocato in aspettativa per giustificati motivi di salute, per la durata di due anni, a decorrere dal 1° settembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 5 febbraio 1922:

L'usciere in prova Muraro Girolamo, è stato collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di sei mesi, a decorrere dal 1° febbraio 1922.

Con decreti Ministeriali del 18 marzo 1922:

Il ragioniere Moschettini Armando e l'applicato Volpi Galliano, sono stati collocati in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

L'applicato Colaizzo Carlo, è stato collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. **n.** 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 529 — Data della ricevuta: 16 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Ungarelli Teofilo fu Ottavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 25, consolidato 5 0[0 con decorrenza 1° luglio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Capitani.

Chibbaro Emilio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 25 dicembre 1921.

Rizzo Gaetano, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 14 febbraio 1922.

Bologni cav. Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio da 21 gennaio 1922.

Monina Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 febbraio 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Trabucco Luigi, sottotenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 1° settembre 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento genio dal 1° febbraio 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 23 febbraio 1922:

Rinaldi cav. Onofrio, maggiore medico in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 26 dicembre 1919.

Tenenti.

Nurra Antonio, tenente medico, collocato a disposizione Ministero delle colonie, d'autorità, dal 7 febbraio 1922, per un incarico civile in Eritrea.

IMPIEGATI CIVILI

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Sertoli dott. Mario, segretario amministrazione centrale guerra, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto di nomina 23 giugno 1921.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Aronica Gabriele, ragioniere geometra, in aspettativa per infermità comprovata dal 16 ottobre 1921, richiamato in servizio attivo dal 16 febbraio 1922.

Ragionieri di artiglieria.

Mazzolini Tonio, ragioniere, in aspettativa per infermità com-

provata dal 1° marzo 1921, richiamato in servizio attivo dal 16 febbraio 1922.

Capitecnici di artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

Vigevani cav. Leandro, primo capotecnico di artiglieria, collocato a riposo dal 1° maggio 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 6 gennaio 1921:

Zoccali Giuseppe, applicato. dispensato dal servizio dal 31 dicembre 1920 ed ammesso a far valere i titoli per la pensione spettantegli.

Con R. decreto del 20 gennaio 1921:

Cometto cav. Bartolomeo, applicato, collocato a riposo dal 16 gennaio 1921.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Silvestrini Enrico, applicato, collocato a riposo dal 14 maggio 1920 per età e per anzianità di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Corpo veterinario militare.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Ciccarelli cav. Clemente, tenente colonnello veterinario, collocato a riposo, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 25 settmbre 1921:

Cantoni Antonio, maggiore veterinario, collocato a riposo, dal 26 settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Pagliari cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo dal 4 luglio 1921, per aver raggiunti i limiti minimi di età e di servizio prescritti ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Quercioli cav. Alcibiade, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dall'8 gennaio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Carozzi Ulrico, capitano, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, il R. decreto 25 aprile 1920 col quale veniva promosso capitano con anzianità 4 novembre 1917 e senza espressa decorrenza degli assegni, è rettificato nel senso che la decorrenza degli assegni nel nuovo grado è fissata al 4 novembre 1917.

Tenenti.

Con R. decreto del 21 gennaio 1922:

Freni Angelo, tenente, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Corigliano Mario, tenente, l'anzianità assoluta di nomina a sottotenente e l'anzianità di promozione a tenente nell'arma di fanteria sono portate rispettivamente dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915 e dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916, in conseguenza l'anzianità relativa nell'arma dei carabinieri Reali stabilita con R. decreto 14 aprile 1921 è rettificata nel senso che egli dovrà precedere nel ruolo dell'arma il pari grado Spina Raffaele.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

De Simone Florestano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri e richiamato contemporaneamente in servizio effettivo nell'arma stessa dal 26 dicembre 1921, con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1922.

Guarino Camillo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 dicembre 1921.

Gasparini Priamo, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 31 gennaio 1921, stata concessa con R. decreto 13 febbraio 1921, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Corradi Ugo, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, è richiamato contemporaneamente in servizio effettivo dal 19 gennaio 1922, con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 16 maggio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 97	Dinari	—
Londra	84 26	Corone jugoslave	—
Svizzera	362 07	Belgio	158 15
Spagna	297 —	Olanda	—
Berlino	6 71	Pesos oro	—
Vienna	0 22	Pesos carta	—
Praga	36 48	New York	18 90

Oro 364 68

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	72,95	
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 35	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 17, dal 24 al 30 aprile 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	5	—	6
»	Chiari	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	6	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari (a)	Nuoro	2	—	2	—
»	Ozieri	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		4	13	9	14
	Carbonchio sintomatico				
Belluno (a)	Belluno	1	1	1	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
		1	4	1	4
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	1	—	1	—
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	1	1	1	2
Belluno (a)	Belluno	1	—	4	1
»	Feltre	2	—	2	1
Bergamo	Bergamo	1	1	3	2
»	Clusone	1	—	1	—
»	Treviglio	3	—	4	—
Bologna	Bologna	8	1	18	2
»	Imola	2	—	6	—
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Breno	1	1	1	4
»	Brescia	9	1	18	2
»	Chiari	7	—	17	—
»	Salò	1	—	3	—
	Segue Afta epizootica				
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	1	4	2
»	Cotrone	1	—	1	—
Como	Como	2	1	6	4
»	Lecco	2	—	2	1
»	Varese	4	1	9	4
Cremona	Casalmaggiore	3	—	7	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	2	6	2	9
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	2	—	2	—
»	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	3	—	7	3
Firenze	Firenze	5	3	6	7
»	Pistoia	—	1	—	1
»	Rocca S. Casciano	—	2	—	3
»	San Miniato	4	1	6	2
Forlì	Cesena	1	—	7	2
»	Forlì	1	—	4	—
Genova	Chiavari	2	—	6	—
»	Genova	3	—	4	—
»	Savona	1	—	6	—
»	Spezia	3	—	25	—
Livorno	Livorno	1	—	1	1
Lucca	Lucca	9	1	15	7
Mantova	Mantova	2	1	2	1
Massa e Carr.	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
»	Massa	1	3	3	6
Milano (a)	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Gallarate	2	—	3	—
»	Lodi	4	6	4	6
»	Milano	2	3	2	5
Napoli	Napoli	—	1	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	3	—	5	2
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	11	—	18	—
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	2	—
»	Parma	1	3	1	3
Pavia	Mortara	4	2	6	2
»	Pavia	8	1	8	9
»	Voghera	9	3	11	7
Perugia	Orvieto	2	—	3	—
»	Perugia	1	—	2	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	3	—
»	Urbino	1	1	1	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	8	2	24	5
»	Volterra	4	—	8	—
Ravenna	Faenza	3	—	4	—
»	Lugo	4	—	5	—
»	Ravenna	2	—	9	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	3	—	12	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	4	—	5
»	Reggio Emilia	9	1	10	3
Roma (*a*)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	7	2	9	2
Teramo (*a*)	Penne	—	2	—	2
Torino	Torino	2	1	2	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Pordenone	4	1	10	1
»	Udine	6	9	16	26
Venezia	Chioggia	1	—	2	—
»	Venezia	17	4	33	8
Verona	Verona	8	4	20	7
Vicenza	Asiago		1	—	4
»	Vicenza	13	3	34	10
		250	86	487	187

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	2	—	4
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	5	—
Arezzo	Arezzo	3	—	46	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	2	2
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
»	Cosenza	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	7	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	2	—	3	1
Macerata (*a*)	Macerata	—	3	—	5
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Novara	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	3	—	24	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Sassari (*a*)	Alghero	1	—	1	—
Siena (*a*)	Siena	3	1	6	7
Teramo (*a*)	Teramo	2	—	5	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	2
		31	15	115	37
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Milano (*a*)	Milano	—	1	—	1
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
	Pallanza	—	1	—	1
		2	3	2	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	3	—	3	—
»	Barletta	2	—	2	1
Benevento	Benevento	2	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	3	1	11	1
Massa Carrara	Castelnuovo di G.	3	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	8	—
»	Castellammare di S.	2	—	4	—
»	Napoli	6	—	22	1
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	2	—	46	10
»	Termini Imerese	2	—	13	—
Roma (a)	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	1	3	2
Siracusa	Siracusa	2	—	17	—
		38	2	147	15

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	5	—
Bari delle Pug. (b)	Altamura	2	—	5	—
»	Bari	4	—	8	—
Bergamo	Treviglio	—	2	—	3
Bologna	Bologna	—	2	—	2
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
»	Varese	—	1	—	1
Cosenza (a)	Cosenza	—	1	—	1
»	Paola	—	1	—	1
»	Rossano	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Macerata (a)	Macerata	1	—	1	—
Milano (a)	Milano	—	1	—	2
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	4	5

Segue *Rabbia*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	6
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Sassari (a)	Sassari	—	1	—	1
Siena (a)	Siena	—	1	—	1
Siracusa (b)	Modica	1	—	6	2
Verona	Verona	—	6	—	7
		11	29	39	44

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab.	Aquila	7	—	20	—
»	Avezzano	11	—	82	1
»	Cittaducale	3	—	7	—
»	Sulmona	4	—	38	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
»	S. Angelo dei L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	57	—
Campobasso	Isernia	1	—	3	—
»	Larino	1	1	1	1
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	San Severo	3	—	3	—
Girgenti	Bivona	2	—	16	—
»	Girgenti	1	—	3	—
Grosseto	Grosseto	1	—	5	—
Macerata (a)	Camerino	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	7	—	13	—
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari (a)	Alghero	1	—	1	—
»	Nuoro	2	—	3	—
Teramo (a)	Penne	1	—	1	—
		64	2	269	3

	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Roma	Roma	1	—	4	—
	Vaiuolo ovino.				
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	3	—
»	Foggia	4	—	42	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		9	—	57	—
	Morbo coitale maligno.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Como	Como	1	—	1	—
Cremona	Cremona	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	1	1	1
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		6	1	6	1
	Influenza del cavallo.				
Verona	Verona	2	—	2	—
	Colera dei polli.				
Campobasso	Campobasso	—	1	—	3
Roma (*a*)	Viterbo	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Alghero	3	—	76	—
»	Nuoro	1	—	20	—
»	Ozieri	1	—	35	—
»	Tempio Pausania	1	—	16	—
		6	2	147	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	17	23
Carbonchio sintomatico	3	5	5
Afta epizootica	42	336	674
Malattie infettive dei suini	27	46	152
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	12	40	162
Rabbia	22	40	74
Rogna	16	66	272
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	4
Vaiuolo ovino	3	9	57
Morbo coitale maligno	6	7	7
Influenza del cavallo	1	2	2
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	3	8	151

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 10 al 16 aprile 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Dalmazia	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Parenzo	—	1	—	1
»	Sesana	—	1	—	1
		—	3	—	3
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	2	2	3	5
»	Gradisca	—	2	—	4
»	Monfalcone	—	2	—	2
»	Sesana	1	—	1	—
»	Trieste	—	1	—	12
Venezia Triden.	Bolzano	—	1	—	1
»	Cles	1	—	18	3
»	Mezolombardo	1	—	1	1
»	Silandro	—	1	—	5
»	Tione	1	—	1	—
		6	9	24	31
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	2	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	1	—	2	—
»	Bressanone	1	2	1	2
»	Cles	9	—	42	—
	Mezolombardo	1	—	4	4
»	Rovereto	2	—	10	3
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	4	—	25	—
		24	2	91	9
	Rabbia				
Venezia Giulia	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	3	—
»	Trento	1	—	1	—
		3	1	5	1
	Rogna.				
Venezia Trident.	Borgo	6	—	122	—
»	Brunico	2	—	7	—
»	Silandro	3	—	37	—
»	Tione	1	—	7	6
		12	—	173	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	3	3	3
Afta epizootica	10	15	55
Malattie infettive dei suini	10	26	100
Rabbia	4	4	6
Rogna	4	12	179
Colera dei polli	—	—	—

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1922, n. 107, col quale fu bandito un concorso per la esecuzione di due coppe destinate a costituire premio per le gare aeronautiche indette come da regolamento approvato con precedente decreto Ministeriale 26 gennaio 1922, n. 106;

Visto il verbale 22 aprile 1922 della Commissione nominata ai sensi dell'art. 4 del citato decreto n. 107, nel quale la Commissione dichiara che i bozzetti delle coppe presentati dai concorrenti non rivestono in linea generale quelle qualità che, per il soggetto e per l'alto scopo cui le coppe sono destinate, si riteneva dovessero avere, e, in conseguenza, delibera di non sceglierne alcuno;

Ritenuto, in conformità del voto espresso dalla Commissione medesima, l'opportunità che sia indetta una nuova gara nella convinzione che un più largo margine di tempo consentirà ai nostri artisti di dare una prova migliore del loro valore, e nell'intento di ottenere che le due coppe, oltre al significato ambito ed al valore intrinseco del metallo, rivestano altresì un carattere estetico che rappresenti le tradizioni gloriose dell'arte nostra.

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso per la esecuzione di due coppe di argento al titolo di 800, contenente ciascuna non meno di kg. 20 di tale metallo.

Dette due coppe dovranno avere forme differenti e di esse una si intitolerà *Gran Coppa d'Italia* e dovrà essere assegnata al vincitore del primo premio della gara aeronautica con apparecchi terrestri, di cui al decreto Ministeriale n. 106 in data 26 gennaio 1922, l'altra si intitolerà *Gran Coppa del Tirreno* e sarà assegnata al vincitore del primo premio della gara aeronautica con idrovolanti di cui al citato decreto Ministeriale.

Ciascuna coppa perciò dovrà portare in chiara dicitura inciso il motto relativo *Gran coppa d'Italia* o *Gran coppa del Tirreno.*

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto artisti di cittadinanza italiana.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della guerra - Comando superiore d'aeronautica, divisione servizi civili - non oltre le ore 18 del giorno 31 luglio 1922, il modello in plastica di una coppa o di entrambe.

Trascorso tale termine nessun modello, per nessuna ragione, potrà essere accettato, e nessuna proroga potrà essere concessa.

Art. 3.

I modelli sopra detti dovranno essere presentati nelle misure reali della esecuzione definitiva, ed avere tutto l'aspetto della opera finita, talchè i prescelti possano essere senz'altro dati alla fusione, salvo le lievi modifiche che eventualmente la Commissione giudicatrice fosse per suggerire e concordare con l'autore.

Art. 4

Ciascun modello dovrà essere contraddistinto da un motto convenzionale e sarà accompagnato da una relazione illustrativa non firmata, intestata al motto medesimo, nella quale sarà fra l'altro indicata la quantità precisa di argento che sarà impiegata nella fusione. Insieme con la relazione sarà presentata una busta chiusa portante sul frontespizio lo stesso motto e contenente, su apposito foglio, oltre la ripetizione del motto distintivo, il nome, cognome, paternità ed indirizzo dell'autore concorrente.

Art. 5.

I lavori presentati al concorso saranno esaminati da un'apposita Commissione, nominata dal Ministero della guerra, composta di 5 membri dei quali due artisti scultori ed un artista cesellatore scelto dal Ministero dell'istruzione pubblica e due membri designati dal Comando superiore di aeronautica.

Detta Commissione, tenuto conto del valore artistico e di quello intriseco delle coppe, sceglierà due modelli: uno relativo alla *Gran coppa d'Italia* e uno relativo alla *Gran coppa del Tirreno.*

Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.

I modelli prescelti saranno destinati alla fusione, gli altri dovranno essere ritirati dai rispettivi autori entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione ufficiale dei risultati del concorso. I modelli non ritirati nel termine suddetto resteranno di proprietà dell'Amministrazione militare.

Nel caso la Commissione ritenga che nessuno dei modelli presentati sia meritevole di essere prescelto, il concorso si intenderà definitivamente esaurito ed il Ministero della guerra avrà facoltà di provvedere come crederà meglio alla fornitura delle due coppe.

Nessuna responsabilità assume l'Amministrazione per i danni che derivassero ai modelli presentati in materia fragile o suscettibile di alterazione.

Art. 6

Per il fatto stesso di partecipare al concorso i vincitori di questo si obbligano a provvedere alla esecuzione definitiva del lavoro nel quale è compresa una accurata e sapiente cesellatura.

La Commissione di cui all'art. 5 o una rappresentanza di essa potrà essere incaricata di eseguire o di vigilare l'andamento del lavoro.

Il modello prescelto per ciascuna coppa rimarrà di proprietà del Ministero della guerra - Comando superiore di aeronautica, e sarà da questo trattenuto e conservato a garanzia della perfetta ripetizione in argento della coppa.

Questa dovrà essere consegnata allo stesso Comando superiore di aeronautica nel termine improrogabile di giorni 180 (centottanta) dalla data della lettera raccomandata di partecipazione della vincita del concorso all'indirizzo indicato nella busta chiusa di cui all'art. 4. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data predetta senza che sia fornita la prova dell'avviamento alla fusione, l'Amministrazione militare avrà il diritto di procedere direttamente alla esecuzione della coppa, senza bisogno di messa in mora ed intendendosi prosciolta da ogni ulteriore impegno verso il vincitore del concorso.

Art. 7.

Le coppe saranno sottoposte a regolare collaudo da apposita Commissione che potrà essere la medesima di cui all'art. 5.

I risultati del collaudo non saranno passibili di reclami di qualsiasi specie.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso sarà assegnato un compenso di lire 30.000 (trentamila) per ciascuna coppa.

Tale compenso sarà pagato nel seguente modo: L. 5000 (cinquemila) alla data di partecipazione di vincita del concorso; L. 25.000 (venticinquemila) dopo l'esecuzione del collaudo con risultato favorevole.

Roma, 9 maggio 1922.

Il ministro
DI SCALEA.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.